



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE Servizi Finanziari e Gestione Risorse Umane

N. 113 DEL 20/10/2015

OGGETTO: ART. 71 D.L. 78/2008 - ASSENZE PER MALATTIA - TRATTENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2015

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il decreto del Sindaco di Colle di Val d'Elsa n.19 del 30/06/2015 di nomina del sottoscritto quale responsabile della struttura apicale **Area 4 “Servizi finanziari e Gestione risorse umane”** con contestuale conferimento delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 71, comma 1 del D.L. 25.06.2008 n.112, convertito nella legge 6.08.2008 n.133, che dispone: «Per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominato, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa»;

VISTO che, in ordine alla definizione di “trattamento economico fondamentale” l'art.45, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 rimanda alle definizioni contenute nei contratti collettivi;

VISTO l'art.10 del CCNL 9.05.2006 che, pur definendo la “nozione di retribuzione”, non fa alcun riferimento al concetto di “trattamento economico fondamentale”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7/2008, che interviene a chiarimento, individuando le voci da **non** decurtare per le assenze per malattia e precisamente:

- stipendio tabellare base comprensivo della progressione economica;
- tredicesima mensilità;
- R.I.A. (retribuzione individuale anzianità);
- assegni *ad personam*;
- indennità di comparto;
- indennità di posizione (se corrisposta al personale dirigente);

PRESO ATTO, quindi, che per il personale dei livelli e per il segretario comunale le voci **da decurtare** nei primi 10 giorni di malattia, sono:

- indennità di rischio, disagio;
- indennità qualifica cat. A e B (ex IV q.f.);
- indennità comparto;
- indennità educatrici asilo nido art. 31 CCNL 24.09.2000 e art. 6 CCNL 5.10.2001;
- indennità di vigilanza;



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

- indennità responsabilità procedimento;
- indennità posizione responsabili servizi;
- indennità di responsabilità del procedimento;

CONSIDERATO che altre voci, pur essendo comprese nel trattamento accessorio, sono legate indiscutibilmente alla presenza in servizio e quindi non rilevabili ai fini della decurtazione, quali: indennità di turno, reperibilità;

RICHIAMATO il parere 53/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica, che relativamente al periodo di malattia post ricovero ospedaliero precisa che, qualora sia previsto nel CCNL, il trattamento economico spettante è quello previsto per il ricovero ospedaliero;

VISTO in proposito l'art. 21, co. 7/a CCNL 6.07.1995, che recita: «in caso di ricovero ospedaliero e per il periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente l'intero trattamento economico»;

VERIFICATO che dalla rilevazione automatizzata delle presenze nel periodo dal **01/08/2015 al 30/09/2015**, sono risultati assenti per malattia i lavoratori elencati nel prospetto allegato A) per i periodi a fianco di ciascuno indicati;

VISTO come ai sensi dell'art.147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito nella Legge n. 213/2012, il Responsabile Servizi Finanziari e Gestione Risorse Umane con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

D E T E R M I N A

1. per le motivazioni espresse in premessa, di precisare che, ai sensi dell'art. 71 del D.L. n.112/2008 convertito nella legge 6.08.2008 n. 133, le voci retributive da assoggettare a trattenuta per i primi 10 giorni di malattia sono quelle citate in premessa;
2. di trattenere al personale dipendente di cui all'elenco allegato sotto la lettera A) le voci retributive indicate al punto 1) del presente dispositivo per i giorni di assenza indicati a fianco di ciascuno e relativi ai mesi di **agosto e settembre 2015** per un totale di giorni **45** e per l'importo di **€ 80,22.=**;
3. di dare atto che le somme trattenute costituiranno economia di bilancio;
4. di stabilire che per il periodo di malattia post ricovero ospedaliero non verranno effettuate decurtazioni sulla retribuzione secondo quanto stabilito dal CCNL 6.07.1995 art. 21, co. 7/a;
5. di stabilire che gli allegati contenenti i nominativi dei lavoratori interessati sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 36 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo e sul diritto d'accesso approvato con deliberazione C.C. n. 111 del 26.11.1997.

Colle di Val d'Elsa, 20/10/2015

IL RESPONSABILE AREA 4
Servizio Finanziario e Risorse Umane
Rag. Franchini Alessio

FRANCHINI RAG. ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)